



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano Gibboni ha pronunciato all'udienza del 9.5.2019 la seguente

S E N T E N Z A

nei giudizi riuniti e iscritti ai nn. 1658 e 1694 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2019 vertenti

TRA

RUBICONTO Rita, nata a Minori il 23.9.1954, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Goglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Dei Principati n. 68;

Ricorrente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Agostino Di Feo ed Emilia Conrotto, con i quali è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;

Resistente

OGGETTO: Assegno ordinario di invalidità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21.2.2019 Rubicondo Emilia, premesso:

- che aveva promosso un'azione giudiziaria per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ., l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter ottenere l'invocata prestazione previdenziale;
- che, depositata la relazione di c.t.u., ella aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione;

tanto premesso, adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno *status* invalidante con riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

Instauratosi il contraddittorio, l'Inps, in via preliminare, evidenziava (*recte*: ribadiva) che la ricorrente non aveva fornito prova alcuna in ordine alla sussistenza del requisito contributivo e deduceva, nel merito, l'assoluta infondatezza della pretesa *ex adverso* azionata, della quale invocava in ogni caso il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.

Con successivo ricorso depositato il 22.2.2019 l'Inps reiterava le eccezioni di inammissibilità e/o improponibilità dell'avversa domanda per insussistenza del requisito contributivo prescritto dall'art. 4 della legge n. 222/1984 e produceva, a comprova di ciò, la relazione del competente ufficio amministrativo, nonché l'estratto conto assicurativo della Rubicondo, dal quale emergeva che in favore della stessa era stata accreditata contribuzione fino al 31.12.1995.

All'odierna udienza il giudicante dava corso alla riunione dei procedimenti, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Indi, decideva le cause dando pubblica lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta dall'Inps è fondata e va, pertanto, accolta.

Rileva il giudicante che con il ricorso per a.t.p. Rubicondo Rita aveva invocato una declaratoria di accertamento della sussistenza di uno *status* invalidante con riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, onde ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità.

Nel costituirsi in giudizio, l'Inps aveva eccepito l'insussistenza del requisito contributivo prescritto dalla legge n. 222 del 1984, ponendo in risalto che in favore della ricorrente risultavano accreditati contributi fino al 1995.

Ciò nondimeno, l'adito giudice aveva dato ingresso alla consulenza tecnica medico-legale, che, peraltro, aveva consentito di accertare l'insussistenza dell'invocato *status* invalidante.

Orbene, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, partendo dal principio che, salve le eccezioni di legge, "non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza", va escluso che l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. si "ponga come fattore a sè stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare", essendo invece sempre "strumentale e preordinato all'adozione del

provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che dev'essere indicata nel ricorso" (cfr., sul punto, Cass. Civ., 10 novembre 2016, n. 22949, che, sulla base della citata premessa, ha chiarito che l'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un'eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario, di guisa che il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione *prima facie*, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.; v., altresì, in termini, Sez. Lav., 5 maggio 2015, n. 8932; 27 aprile 2015, n. 8533).

Nella vicenda in esame, facendo corretta applicazione dei principi di diritto testè illustrati, non può che pervenirsi, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Inps, ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso per a.t.p. presentato dalla Rubiconto, essendo pacifica e non contestata dalle parti (v. quanto dichiarato all'odierna udienza dal procuratore della ricorrente) l'insussistenza del requisito contributivo prescritto dalla legge n. 222 del 1984 ai fini del conseguimento dell'invocata prestazione previdenziale (assegno ordinario di invalidità).

La conclusione testè raggiunta rende ovviamente assorbita l'opposizione proposta dalla Rubiconto con il ricorso depositato il 21.2.2019.

Avendo prodotto in giudizio una valida dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, né di quelle della consulenza tecnica medico-legale espletata nella precedente fase.

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti e iscritti ai nn. 1658 e 1694 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2018, vertenti tra Rubicondo Rita e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S. -, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

1) in accoglimento dell'opposizione spiegata dall'Inps, dichiara l'inammissibilità del ricorso per a.t.p. proposto da Rubicondo Rita con atto depositato il 10.10.2017, dichiarando altresì assorbita l'opposizione formulata dalla predetta in data 21.2.2019;

2) dichiara la Rubicondo non tenuta al pagamento delle spese del giudizio e di quelle della c.t.u. medico-legale disposta nella precedente fase, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

Salerno, 9.5.2019.

Il Presidente della Sezione Lavoro

dott. Romano Gibboni